



COPIA

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: Entrate comunali. Aliquote, agevolazioni e detrazioni per l'anno 2016

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.10 DEL 30/04/2016

L'annoduemilasedici, addì **trenta** del mese di aprile alle ore 9.00, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	X	
2	Cabonarai Elena		X
3	Giannasi Michela	X	
4	Lami Carlo	X	
5	Lenzini Pierluigi	X	
6	Maretto Federica	X	
7	Micheli Maurizio	X	
8	Serafini Fabio	X	
9	Bettini Maria Cristina	X	
10	Checchi Lorenzo		X
11	Caiumi Marco	X	
12			
13			
		9	2

Assiste alla seduta il Sig. Morganti Gianfranco Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

I punti dal nr. 2 al nr. 9 sono discussi insieme perché legati al bilancio; naturalmente la votazione avverrà per singoli atti

Delibera C.C. n. 10 del 30/04/2016

- Presenti all'appello nominale.....n. 9
- Presenti alla votazione.....n. 9

Oggetto: Entrate comunali. Aliquote, agevolazioni e detrazioni per l'anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto in generale:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, con i quali è stata istituita e regolata l'Imposta Municipale Propria (d'ora in poi IMU);
- l'art. 13 del DL 06/12/2011 n. 201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'IMU;
- gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, contenenti disposizioni in materia di IMU;
- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni applicabili anche all'IMU;
- l'art. 1, commi da 639 a 702, della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 13 del citato art. 13 del DL n. 201/11 che, confermando l'applicabilità dell'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97;
- l'art. 13, comma 7, del Dl n.201 del 2011, convertito in Legge 22/12/2011 n.214, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993.
- che ai sensi della legge n. 228 del 20/12/2012, con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, 2015 e 2016, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
- che ai sensi del comma 9-bis inserito dall'art.56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L.27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art.2 comm 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;
- la legge n. 147/2013, art. 1 commi 203-729,730, e ss.mm.ii., disciplina la quota di alimentazione del FSC;

Visto, ancora in merito al termine per deliberare:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 dispone che "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- il Decreto del Ministero dell'interno del 01/03/2016 – art.1 - differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30/04/2016;

visto, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;
- l'art.14, comma 8, del D.Lgs. 14/3/2011 n.23 che dispone in merito alla pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it delle delibere riguardanti l'addizionale comunale all'IRPEF;

preso e dato atto che in ragione del combinato disposto delle norme sopra richiamate:

- compete allo scrivente organo l'approvazione: in generale dei regolamenti in materia di entrate

tributarie e patrimoniali; in particolare, in materia di aliquote, di tariffe e di agevolazioni in materia di IMU, di addizionale comunale all'IRPEF, di TASI e di TARI;

- compete alla giunta comunale l'approvazione delle aliquote e tariffe in materia di TOSAP, ICP, DPA e canone di occupazione di suolo pubblico;
- in materia di IMU, di addizionale comunale all'IRPEF e di TASI, l'efficacia di quanto determinato dagli organi comunali relativamente alle aliquote ed alle tariffe è subordinata alla trasmissione al competente Ministero ed alla conseguente pubblicazione nell'apposito sito web informatico;
tenuto conto che:
- nell'operare la manovra fiscale riguardante i propri tributi, stante la vigente normativa, occorre tenere in considerazione che per l'anno in oggetto il sistema di finanziamento della spesa pubblica riguardante i servizi indivisibili resi dai Comuni è fondata principalmente sul fondo di solidarietà comunale, sull'IMU e sulla TASI;
- della quantificazione del fondo sperimentale di solidarietà comunale, per l'anno corrente, sulla base di atti ed informazioni ufficiali fornite dai competenti ministeri;

Tenuto ancora, conto che:

- ai sensi dell'art.1 comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), sono stati modificati i commi 639 e 669 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n.147 sopprimendo l'imposizione ai fini TASI relativamente all'abitazione principale;
- ai sensi del medesimo citato art.1, comma 17, è previsto che il mancato gettito riscosso nell'anno precedente a quello in oggetto, a seguito di detta soppressione è integralmente compensato da maggiori trasferimenti erariali;

Viste:

- le delibere C.C. n. 9 del 7/4/2014 n. 9 del 18/06/2015, con le quali veniva applicata la TASI esclusivamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, e che quindi per l'anno di imposta 2016 nulla è dovuto a titolo di suddetto tributo;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18/06/2015 con la quale venivano approvate le aliquote ed agevolazioni d'imposta per l'anno 2015 in materia di IMU;
- preso atto che,
- ai sensi dell'art.1 comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), dispone: *"e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli Enti Locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"*;
- non residuano margini economici per ridurre le aliquote né di introdurre agevolazioni fiscali rispetto a quanto in vigore nell'anno precedente a quello in oggetto, dovendo garantire l'equilibrio del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;

considerato che sulla base di quanto approvato nella seguente parte dispositiva derivano i seguenti gettiti :

€ 1.517.484,24 a titolo di IMU;

€ 8.5353,77_ a titolo di Addizionale comunale all'IRPEF;

dato atto che:

- la perdita di gettito Tasi incassato nel 2015 imputabile all'abitazione principale e relative pertinenze conseguente alla soppressione della relativa tassazione è di Euro 231.526,59;
- tale perdita è compensata da un maggior trasferimento erariale per una pari somma previsto per legge;

dato atto ancora che:

- gli importi sopra riportati coincidono con quelli previsti nelle rispettive voci di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto e contribuiscono a garantire gli equilibri economico-finanziari dello stesso;
- le previsioni di gettito relative all'IMU, e all'Addizionale comunale all'IRPEF, sono state elaborate sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione del proprio Ufficio Tributi;
- le previsioni di gettito relative all'ICP e DPA sono state elaborate sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio Tributi;
- le previsioni di gettito relative al Canone di occupazione sono state elaborate sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio Tributi;

- **Acquisito** sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dalla responsabile dell'area contabile-tributaria Dott.ssa Debora Contri in ordine alla regolarità tecnica-contabile;
- **Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, Dott.ssa Paola Boriotti, depositato agli atti dell'ufficio tributi;

La trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI nr. 7 favorevoli, nr. 2 astenuti (Bettini e Caiumi)

DELIBERA

Con riferimento all'anno d'imposta **2016**, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:

1) DI APPROVARE E CONFERMARE, le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni dell'IMU, già deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n.8 del 18/06/2015, come segue

1.1. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni:

categoria	Aliquota	detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1; D/3; D/4; D/6; D/7; D/9	9,00 per mille	
Fabbricati rientranti nelle categorie D2 e D8	9,0 per mille	
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	10,6 per mille	

2) DI APPROVARE E CONFERMARE, l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF in ragione delle aliquote e degli scaglioni di reddito seguenti, già deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n.6 del 18/06/2015

- a) da 0 euro a 15.000,00 euro, 0,35%
- b) oltre 15.001,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 0,55%
- c) oltre 28.001,00 euro e fino a 55.000,00 euro, 0,75%
- d) oltre 55.001,00 euro e fino a 75.000,00 euro, 0,79%
- e) oltre 75.000,00 euro, 0,8%

nonché l'esenzione dalla citata addizionale accordata ai titolari di un reddito complessivo, definito dall'art.1, comma 4, del D.Lgs. 28/9/98, n. 360, inferiore o pari a € 13.000, precisando che tale soglia di reddito non si intende a titolo di franchigia;

3) DI DISAPPLICARE l'imposizione TASI deliberata con atto consiliare n. 9 del 7/4/2014, confermata per l'anno 2015, e pertanto dall'anno 2016 il tributo non trova applicazione a qualsiasi fattispecie di immobile;

4) DI RINVIARE ad altro proprio atto, la presa d'atto (ed approvazione per quanto di propria competenza) in merito al piano finanziario relativo ai costi del servizio sui rifiuti nonché l'approvazione delle tariffe in materia di tributo comunale sui rifiuti relativamente all'anno in oggetto, dando atto di procedere alla previsione nel bilancio per l'anno in oggetto dei pari importi stimati, rispettivamente, a titolo di costo del servizio da coprire ed a titolo di TARI;

5) DI DARE ATTO che la giunta comunale ha determinato le tariffe e le aliquote relativamente alle entrate di propria competenza;

6) DI DARE ATTO che dalle determinazioni deliberate con il presente atto derivano le entrate meglio precisate in premessa, che si richiamano integralmente, che corrispondono agli importi previsti nel bilancio dell'esercizio corrente;

7) DI RINVIARE al altri propri atti, per quanto di propria competenza, ogni determinazione in merito alle entrate del comune diverse da quelle richiamate ai punti precedenti;

8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;

9) DI DICHIARARE il presente atto, con il voto favorevole ed unanime espresso a scrutinio palese per alzata di mano dai nove Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO
Fto dr. Morganti Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 24-05-2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Morganti Gianfranco

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li, 23/04/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:
in ordine alla copertura finanziaria:

li, 23/04/2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)

li, 23-04-2016

Il Revisore dei Conti
F.to Paola Boriotti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 24-05-2016 Il responsabile dell'area amm.va (Annalisa Antonioni)

